

Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2022, n. 2-4818

Approvazione disciplinare in materia di patrocinio legale e di rimborso delle spese legali ai dipendenti regionali sottoposti a giudizio per fatti o atti connessi al servizio.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Considerato che l'art.1 della L.R. Piemonte n. 21/1989, l'art. 49 della L.R. Piemonte n. 34/1989, l'art. 28 del CCNL del 14 settembre 2000 per il personale del comparto regioni-autonomie locali e l'art. 82 del CCNL del 17 dicembre 2020 per l'Area della dirigenza delle Funzioni locali prevedono che l'Amministrazione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativo-contabile per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di rappresentanza e difesa sin dall'apertura del procedimento con la facoltà, in alternativa, il rimborso delle spese legali e processuali anticipate dall'interessato.

Rilevata l'esigenza di dettare specifiche disposizioni per l'applicazione della suddetta normativa, disciplinandone nel dettaglio i presupposti e l'ambito di applicazione della normativa citata, le modalità per l'assunzione da parte della Regione Piemonte degli oneri di difesa a proprio carico sin dall'apertura del procedimento giudiziario o a seguito di richiesta di rimborso del dipendente a conclusione definitiva del procedimento stesso, la regolamentazione del procedimento e gli adempimenti a carico del dipendente e dell'Ente.

Preso atto che il disciplinare, fornendo un percorso procedimentale utile agli uffici competenti all'istruttoria delle istanze di rimborso, nonché le direttive al personale interessato al rimborso o al patrocinio legale ove si verifichi l'apertura di un procedimento giudiziario per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, debba conformarsi ai seguenti principi disposti dalla normativa citata:

- a) il patrocinio legale è assunto fin dall'inizio dall'Ente, con assunzione degli oneri delle spese legali, per i dipendenti per i quali si ravvisi l'assenza, anche potenziale, di conflitto di interessi con la Regione Piemonte nonché l'interesse di tutela degli interessi, diritti ed immagine propri dell'Amministrazione;
- b) il rimborso delle spese sostenute è ammesso soltanto in caso di esito favorevole o di assenza di responsabilità accertata in sede giudiziale in via definitiva;
- c) nei giudizi avanti la Corte dei Conti l'Ente non assume la difesa ma provvede al rimborso delle spese legali in caso di definitiva assoluzione.

Dato atto della proposta di disciplinare predisposta dall'Avvocatura regionale di cui all'Allegato A relativa ai criteri ed alle modalità di rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti sottoposti a giudizio per fatti o atti concernenti il servizio o di assunzione diretta da parte dell'Ente del patrocinio legale a favore dei dipendenti medesimi.

Dato atto che nella redazione del Disciplinare si è tenuto conto:

- per quanto riguarda la responsabilità civile e penale, dell'art. 1 della L.R. Piemonte n. 21/1989 e dell'art. 49 della L.R. Piemonte n. 34/1989 nonché delle norme della contrattazione collettiva (art. 28 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali del 14 settembre 2000 e dell'art.82 CCNL del 17 dicembre 2020 dell'Area della Dirigenza delle Funzioni locali);
- per quanto concerne la responsabilità amministrativo-contabile, delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2 bis, del D.L. n. 543/1996 (*"Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della*

Corte dei Conti”) introdotto dalla legge di conversione n. 636/1996, all’art. 31 del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, (“*Codice di giustizia contabile*”) ed al comma 10 dell’art. 10 bis del D.L. n. 203/2005 convertito in L. n. 248/2005 e all’art. 82 CCNL del 17 dicembre 2020 dell’Area della Dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;

- dei principi elaborati dalla giurisprudenza formatasi in materia.

Richiamata la D.G.R. 20 giugno 2016 n. 5-3489 recante “*L. 241/1990 – art.2 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi della Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura*” la quale, all’All. B, per la voce “*Patrocinio legale in favore dei dipendenti ed amministratori*”, prevede il termine di conclusione del procedimento di 120 giorni dal ricevimento dell’istanza.

Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione del disciplinare in oggetto allegato alla presente deliberazione, allegato sub A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che sono state preventivamente informate le Organizzazioni Sindacali.

Visto il D.Lgs. n.118/2011;

visto il D.Lgs. n. 33/2013;

vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 “Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli interni”. Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13/4/2000” come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 “Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile” e la Circolare n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017);

vista la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte”;

vista la L.R. n. 35 del 27 dicembre 2021 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2022”;

vista la D.G.R. n.12-4529 del 14 gennaio 2022 “Esercizio provvisorio del bilancio di previsione finanziario per l’anno 2022”, in attuazione della L.R. n. 35 del 27 dicembre 2021.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta effetti immediati e diretti sul bilancio regionale, fermo restando che gli oneri che deriveranno dal riconoscimento delle singole posizioni troveranno copertura nel capitolo 13566 del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi della D.G.R. n.1-4045 del 17/10/2016, così come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- 1) di approvare il “*Disciplinare in materia di patrocinio legale e di rimborso delle spese legali ai dipendenti regionali sottoposti a giudizio per fatti o atti connessi al servizio*”, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);
- 2) di stabilire che il disciplinare di cui al punto 1) entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURP;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta effetti immediati e diretti sul bilancio regionale, fermo restando gli oneri che deriveranno dal riconoscimento delle singole posizioni troveranno copertura nel capitolo 13566 del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

DISCIPLINARE IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E DI RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AI DIPENDENTI REGIONALI SOTTOPOSTI A GIUDIZIO PER FATTI O ATTI CONNESSI AL SERVIZIO

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Preambolo

Il presente disciplinare contiene le disposizioni in materia di patrocinio legale e di rimborso delle spese legali in applicazione dell'art.1 della L.R. Piemonte n. 21/1989, dell'art. 49 della L.R. Piemonte n. 34/1989, dell'art. 28 del CCNL del 14/09/2000 per il personale del comparto Regioni-autonomie locali e dell'art. 82 del CCNL del 17/12/2020 per l' Area della dirigenza delle Funzioni locali.

Art. 1 Oggetto

1.1. La Regione Piemonte disciplina i presupposti e le modalità per l'assunzione diretta degli oneri di difesa che dovrebbero sostenere dipendenti regionali nei confronti dei quali sono stati promossi procedimenti giudiziari per responsabilità civile e penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni e compiti d'ufficio nell'interesse dell'Ente (d'ora innanzi "patrocinio legale") o per il rimborso delle spese legali e di giustizia che gli stessi dipendenti hanno sostenuto (d'ora innanzi "rimborso spese legali"). Disciplina altresì il rimborso delle spese legali conseguenti a giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, nei limiti di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 bis, del vigente D.L. n. 543/1996 e dell'art. 10 bis, comma 10, del vigente D.L. n. 203/2005.

Art.2 Ambito soggettivo di applicazione

2.1. Le presenti disposizioni si applicano a tutti/e i/le dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

2.2. Non possono essere ammessi al patrocinio legale e/o al rimborso delle spese legali:

- a) i soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, ancorché obbligatori per legge;
- b) i collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con la Regione;
- c) i dipendenti che siano parte attrice nei procedimenti giudiziari.

2.3. Con riguardo al personale cessato dal servizio viene escluso il patrocinio legale diretto ma viene garantito il rimborso delle spese legali qualora i fatti oggetto di contestazione siano occorsi quando il soggetto era dipendente e purché la cessazione dal servizio non sia dipesa da licenziamento disciplinare o da mancato superamento del periodo di prova.

2.4. Il rimborso delle spese legali può essere concesso agli eredi del/della dipendente deceduto/a, che abbia avviato in vita l'istanza di rimborso, in presenza dei presupposti di cui al presente disciplinare; la circostanza che il/la dipendente non abbia formulato l'istanza di rimborso a seguito dell'intervenuto decesso non costituisce causa impeditiva della successiva iniziativa recuperatoria degli eredi, fatto salvo il decorso del termine di decadenza del diritto al rimborso di cui alla legge regionale n. 34/1989.

2.5. Nel caso di litisconsorzio ove sono parti la Regione Piemonte e il/la dipendente, il patrocinio legale o il rimborso delle spese legali sostenute da questi può essere disposto solo se il litisconsorzio è necessario.

Titolo II

PROCEDIMENTI PENALI E CIVILI

Art. 3

Presupposti

3.1. Il rimborso delle spese legali è condizionato alla ricorrenza dei seguenti presupposti oggettivi che devono ricorrere simultaneamente:

- a) diretta connessione tra il contenzioso giudiziale e l'ufficio rivestito o la funzione espletata dal/dalla dipendente. In particolare, costituisce condizione essenziale e imprescindibile la circostanza che i fatti e gli atti oggetto di giudizio siano stati posti in essere a causa e non in occasione del servizio e siano riconducibili alla funzione pubblica esercitata. Non si procederà all'assunzione delle spese legali quando i fatti oggetto di causa siano frutto di autonoma manifestazione di volontà e riconducibili, quindi, alla condotta personale-privata del/della dipendente;
- b) assenza di conflitto di interessi;
- c) congruità dell'importo richiesto;
- d) provvedimento giudiziario definitivo, anche parziale, di assoluzione o di proscioglimento con formula piena, che abbia escluso positivamente la responsabilità, in sede penale o civile in ordine ai fatti addebitati;

3.2. Il patrocinio legale è condizionato alla ricorrenza dei presupposti di cui alle lett. a), b) e c) nonché ai seguenti presupposti:

- l'assenza, anche potenziale, di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal/dalla dipendente e la Regione Piemonte;
- l'interesse dell'Ente ad assumere gli oneri derivanti dalla difesa legale del/della dipendente, anche in ordine alla tutela dell'immagine dell'Ente regionale.

Art. 4

Conflitto di interessi

4.1. La situazione di conflitto d'interessi si verifica allorché il soggetto richiedente il patrocinio legale e/o il rimborso delle spese legali abbia trascurato il perseguimento dei fini pubblici ed istituzionali nell'espletamento delle proprie funzioni, attraverso la sostituzione dei fini pubblici con interessi personali, anche a prescindere dal verificarsi di un danno patrimoniale o all'immagine dell'Ente.

4.2. Il conflitto d'interessi tra l'Ente e il/la dipendente si configura non solo nei reati o nei fatti commessi in danno del primo, ma in tutti i casi in cui i fatti e i comportamenti posti in essere, pur non assumendo carattere di rilevanza penale, siano in evidente collisione con i fini istituzionali propri dell'Amministrazione.

4.3. L'individuazione delle posizioni di conflitto di interesse è da operarsi in concreto. A titolo indicativo e non esaustivo, risulta integrata la situazione di conflitto d'interesse, nei casi che seguono, adeguabili ed integrabili in base all'evoluzione della giurisprudenza in materia:

- attivazione del procedimento giudiziario nei confronti del/della dipendente ad opera dell'Ente regionale;
- costituzione di parte civile o la possibilità di costituirsi quale parte civile dell'Ente nei confronti del/della dipendente;
- apertura di un provvedimento disciplinare a carico del/della dipendente per fatto contestato in sede giudiziaria;
- apertura di un giudizio innanzi la Corte dei Conti per gli stessi fatti oggetto del giudizio penale/civile.

Art. 5

Congruità dell'importo

5.1. Il rimborso delle spese legali e processuali anticipate dall'interessato deve essere operato nei limiti dell'onere che sarebbe stato sostenuto direttamente dall'Amministrazione regionale.

5.2. La Regione può assumere a proprio carico le spese legali entro i valori medi dei pertinenti parametri ministeriali vigenti di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i. L'importo delle spese di difesa accollabili o

rimborsabili, in relazione ad ogni fase processuale, non può superare quanto dovuto per l'opera di un solo difensore.

5.3. La congruità degli importi richiesti è verificata dall'Avvocatura Regionale a seguito di apposita richiesta di parere avanzata dal Settore competente in materia di gestione giuridica (nel seguito, Settore competente).

5.4. Qualora le prestazioni fatturate al netto degli accessori fiscali e previdenziali, indichino un importo superiore a € 15.000,00 (al netto degli accessori fiscali e previdenziali), la relativa parcella necessita del parere preventivo di congruità del competente Ordine professionale con attestazione che gli importi delle singole prestazioni sono inferiori o uguali al valore medio indicato nelle tabelle ministeriali (le cui spese sono rimborsabili).

5.6. La Regione può assumere a proprio carico le spese peritali relative ad un solo consulente di parte nonché a quelle per i consulenti tecnici nominati dal Giudice o dal Pubblico Ministero, nei limiti del valore medio dei parametri ministeriali e comunque in misura non superiore a quanto liquidato al Consulente Tecnico d'Ufficio.

5.7. Sono accollabili o rimborsabili anche le spese per tasse, imposte ed oneri di giustizia posti a carico del/della dipendente (es. imposta di registro).

Art. 6

La conclusione favorevole del contenzioso giudiziale

6.1. Con riferimento ai procedimenti penali, il diritto al rimborso delle spese legali è riconosciuto allorché ricorra un provvedimento giudiziario definitivo che accerti positivamente l'esclusione dalla responsabilità, con tutte le formule di cui al comma 1 dell'articolo 530 c.p.p., e delle formule di cui al comma 2 dell'art.530 c.p.p. ad eccezione di quelle che definiscono il giudizio in rito ovvero in termini dubitativi.

6.2. Il rimborso delle spese processuali è escluso, a titolo esemplificativo:

- nel caso di sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. prescrizione, amnistia, patteggiamento);
- qualora sia stata pronunciata sentenza di estinzione del reato ex art. 531 c.p.p. (es. morte del reo, amnistia, remissione della querela);
- nei casi in cui il giudizio venga definito ai sensi degli articoli 444 e 459 del c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti, procedimento per decreto);
- nell'ipotesi di proscioglimento per tenuità del fatto ex art. 651- bis c.p.p..

6.3. I motivi di proscioglimento sono quelli che risultano dalla sentenza o dal decreto di archiviazione del Giudice delle Indagini Preliminari, eventualmente corredato dalla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero.

6.4. Il/la dipendente può essere ammesso al rimborso delle spese legali sopportate in sede di indagini preliminari concluse con l'archiviazione della "*notitia criminis*" esclusivamente nel caso in cui la formulazione del decreto di archiviazione risulti completamente assolutoria.

6.5. Con riferimento ai procedimenti civili, il diritto al rimborso è riconosciuto in caso di sentenza definitiva o altro provvedimento giudiziario passato in giudicato che escludano qualsivoglia responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

6.6. Il precedente punto 6.2. vale anche per le controversie rientranti nell'area della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 7

Procedura per il patrocinio legale

7.1. Il/la dipendente della Regione Piemonte, che abbia formale conoscenza di un procedimento di responsabilità penale e civile ed intenda avvalersi della facoltà del patrocinio legale a cura e spese a carico dell'Amministrazione, deve dare comunicazione dell'inizio del relativo procedimento e presentare richiesta al Settore competente e, per conoscenza, all'Avvocatura regionale, entro e non oltre il termine massimo di 20 giorni dalla notifica o da quando ha avuto notizia del procedimento, secondo il modello predisposto da Settore competente, consultabile e scaricabile dal sito *web* istituzionale della Regione Piemonte. In mancanza, il patrocinio legale non potrà essere concesso.

7.2. Il Settore competente, ricevuta la richiesta di patrocinio legale, valuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3.2, previo parere del Responsabile del Settore a cui appartiene l'istante. La valutazione dell'interesse dell'Ente deve riguardare:

- a) la diretta connessione del contenzioso alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal/dalla dipendente;
- b) l'assenza, anche potenziale, di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal/dalla dipendente e la Regione Piemonte;
- c) la tutela degli interessi, diritti ed immagine propri dell'Amministrazione regionale.

7.3. Il Settore competente quindi:

- a) qualora non ritenga sussistere i presupposti legittimanti l'istanza, respinge l'istanza limitatamente alla richiesta di patrocinio legale, riservandosi all'esito del procedimento giudiziario per la valutazione definitiva in merito al rimborso delle spese legali sostenute;
- b) qualora ritenga sussistere i presupposti legittimanti l'istanza, chiede all'interessato/a di individuare il nominativo del difensore di fiducia il quale dovrà ottenere il gradimento dell'Avvocatura regionale previa acquisizione di un preventivo di spesa ritenuto congruo. In caso di mancata accettazione del nominativo del legale, l'istanza verrà respinta ai sensi del precedente punto a).

7.4. Il procedimento si conclude entro 120 giorni dalla data di ricezione dell'istanza. La concessione del patrocinio legale è deliberata dalla Giunta regionale.

7.5. Il patrocinio legale deve essere richiesto ed eventualmente concesso per ogni grado di giudizio.

7.6. Qualora sia stato concesso il patrocinio legale e l'Amministrazione abbia provveduto al pagamento delle spese legali nel corso del procedimento giudiziale, nel caso in cui il giudizio non si sia concluso con la sentenza favorevole indicata nel precedente art. 6, il/la dipendente dovrà provvedere al rimborso all'Amministrazione delle somme da questa erogate ed all'eventuale pagamento del compenso ancora dovuto al difensore.

Art. 8

Procedura di rimborso delle spese legali

8.1. Il/la dipendente, che abbia avuto formale conoscenza di un procedimento di responsabilità penale e civile per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, qualora intenda nominare un legale di sua fiducia e chiedere il rimborso delle spese legali invia al Settore competente, entro 20 giorni da quando ha ricevuto notizia del procedimento, idonea documentazione che attesti l'esistenza del procedimento che lo riguarda e l'indicazione del nominativo dell'avvocato incaricato della difesa. Il richiedente dovrà altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità, l'eventuale esistenza di polizze assicurative personali che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazione.

8.2. Il Settore competente, sentita l'Avvocatura regionale, ove il legale incaricato dalla difesa non si trovi in una situazione di conflitto d'interesse con l'amministrazione regionale, dovrà esprimere il gradimento dell'avvocato designato dal/dalla dipendente entro 20 giorni dalla comunicazione del nominativo. In mancanza di riscontro da parte del Settore competente entro detto termine, il legale indicato nella comunicazione s'intende di comune gradimento delle parti. In caso di esplicito non gradimento del legale individuato da parte dell'Ente, resta ferma la possibilità per il/la dipendente di nominare ugualmente il legale ma, in tal caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, gli oneri relativi restano interamente a suo carico.

8.3. A conclusione definitiva del procedimento giudiziario il cui esito abbia escluso ogni responsabilità come indicato all'art. 3, il/la dipendente, ai fini del rimborso delle spese legali sostenute, deve presentare al Settore competente apposita istanza, secondo il modello predisposto dai competenti Uffici, consultabile e scaricabile dal sito *web* istituzionale della Regione Piemonte.

8.4. Per quanto concerne i procedimenti penali e civili, l'istanza, fermo restando il termine di decadenza di due anni di cui all'art. 1 della L.R. n. 21/1989 dal passaggio in giudicato della decisione, deve essere presentata corredata di copia del provvedimento giudiziario definitivo, della parcella dalla quale deve evidenziarsi l'attività defensionale svolta e della quietanza del difensore di fiducia, nonché del visto del consiglio dell'Ordine professionale se dovuto ai sensi del precedente art. 5.1.4. Alla domanda va altresì allegata:

- l'eventuale fattura quietanzata del Consulente tecnico d'ufficio;

- l'eventuale fattura quietanzata del Consulente tecnico di parte con la descrizione dettagliata dell'attività svolta;
- l'attestazione che gli importi delle singole prestazioni sono inferiori o uguali al valore medio indicato nelle tabelle ministeriali e comunque non sono superiori a quelli liquidati al Consulente tecnico d'ufficio.

In caso di rimborso delle spese peritali è necessario allegare copia della perizia e del provvedimento giudiziario che l'ha autorizzata o resa necessaria.

8.5. Il Settore competente procede ai seguenti adempimenti:

- a) verifica della regolarità della documentazione presentata;
- b) verifica dell'esistenza e dell'operatività di coperture assicurative concorrenti con la domanda di rimborso;
- c) acquisizione dall'Avvocatura regionale di un parere in merito alla sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6 ;
- d) acquisizione dall'Avvocatura regionale di un parere in ordine alla congruità della parcella del legale o della fattura di altro professionista rispetto all'attività professionale necessaria ed alla conformità ai tariffari professionali;
- e) liquidazione del rimborso delle spese legali, al netto di eventuali rimborsi riconosciuti da compagnie di assicurazioni o da terzi.

8.6. L'Amministrazione si riserva di chiedere per ogni fine istruttorio copia della documentazione di causa inerente il procedimento giudiziario.

8.7. Il procedimento di rimborso si conclude entro 120 giorni dal ricevimento della istanza. I pareri interni previsti devono essere rilasciati entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Settore competente.

TITOLO III PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Art. 9 Procedura

9.1. Il/la dipendente della Regione Piemonte, che venga coinvolto in un giudizio di responsabilità amministrativo-contabile da parte della Corte dei Conti, dà comunicazione dell'inizio del relativo procedimento ed invia al Settore competente, entro 10 giorni da quando ha ricevuto notizia del procedimento, idonea documentazione che attesti l'esistenza del procedimento che lo riguarda ed il nominativo del legale di fiducia a cui intende affidare l'incarico.

9.2. A conclusione definitiva del procedimento giudiziario il cui esito abbia escluso ogni responsabilità, il/la dipendente deve presentare al Settore competente e, per conoscenza, all'Avvocatura regionale apposita istanza di rimborso delle spese legali allegando copia della sentenza di proscioglimento (munita di attestazione dell'avvenuto passaggio in giudicato) contenente la statuizione sulle spese liquidate in sentenza a favore del prosciolto ed ogni altra documentazione ritenuta utile.

9.3. Il Settore competente, previa acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura regionale, procede alla liquidazione delle somme dovute.

9.4. Il procedimento di rimborso si conclude entro 120 giorni dal ricevimento della istanza.

TITOLO IV DISPOSIZIONE FINALE

Art. 10 Entrata in vigore

10.1. Il presente disciplinare entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.P..